

Scrit. 1264/18
RG. 9075/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, Dr. Mauro Goracci, nel procedimento civile n. 9075/2017 R.G.

TRA

, in persona del l.le rapp.te
con sede legale a ed elett.te
dom.ta a Firenze in V.le Lavagnini, n.18 (c/o Avv.C.E.Martino),
presso il difensore l'Avv.to Roberto Iacovacci.

E

PREFETTURA DI FIRENZE, in persona del Prefetto pro-tempore,

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Oggetto: Ricorso ex D.L.vo n.150/2011.

PREMESSO IN FATTO

-Che, con ricorso depositato in data 18.9.2017, la ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Firenze, avverso le ordinanze n.prot.11844-36632-36634-36636-36743/2017 emesse in dalla Prefettura di Firenze e in forza di ciascun provvedimento veniva ingiunto al trasgressore il pagamento delle somme di euro 901,34= e 186,82=, oltre le spese di notifica;

-che i predetti provvedimenti confermavano i verbali di Accertamento n.SCV0005017741-SCV5037789-SCV5027136-SCV5017406-5015717/2016-emessi dal CNAI-Centro Nazionale Accertamento Infrazioni;



-che con i suddetti verbali veniva contestata alla ricorrente la violazione di cui all'art.142 C.d.S. commi 7-11 del Cds,perché tramite il sistema velocita' SICV veniva accertato che il conducente del mezzo tg. in Barberino Val D'Elsa superava durante un accertamento di oltre 10 km/h il limite di velocita' e durante 4 accertamenti superava di non oltre 10 KM/h il limite di velocita' ;

-che le suddette violazioni venivano accertate tramite autovelox il sistema dello velocita' SICV;

-che la ricorrente chiedeva l'annullamento del suddetto verbale Per i seguenti motivi:1)difetto o mancanza della taratura e della omologazione del sistema SICVe, 2)difetto o mancanza della segnaletica,3)non visibilita' dello strumento c.d. Tutor;

-che la P.A. convenuta si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del suddetto ricorso e la conferma del verbale impugnato;

-che dopo un rinvio all'udienza del 08.5.2018, compariva solo il difensore della ricorrente,il quale insisteva nelle proprie conclusioni;

-che, alla suddetta udienza,il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, provvedeva a trattenerla in decisione con contestuale lettura del dispositivo in udienza;

Tutto ciò premesso,

IN DIRITTO

L'opposizione risulta fondata e pertanto deve essere accolta.

Infatti,nel merito il motivo proposto dalla ricorrente riguardo l'omessa dimostrazione della taratura dello strumento risulta fondato e nessuna

certificazione di misurazione e' stata prodotta. In particolare, nessuna prova documentale risulta fornita dalla P.A. sia riguardo l'omologazione sia una recente taratura dello strumento in violazione di quanto prescritto dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. 113/2015). Pertanto, non risulta sufficientemente accertato il funzionamento dello Strumento in occasione dei fatti e in particolare la corrispondenza tra le indicazioni dello strumento ed i valori che vengono misurati dal medesimo. Le ulteriori questioni prospettate dalla ricorrente appaiono irrilevanti, o superflue in considerazione di quanto sopra deciso.

In conseguenza di quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta e i provvedimenti devono essere annullati. Per concludere, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Tutto ciò premesso

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, letti gli atti, ogni ulteriore eccezione disattesa,

ACCOGLIE


Il ricorso e, per l'effetto

ANNULLA

I provvedimenti impugnati e le relative sanzioni.

Dispone la condanna delle Spese di lite a carico della PA che liquida in euro 250,00= e accessori di legge.
Firenze, 8.5.2018

Il Giudice di Pace
Dr. Mauro Goracci



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Stefania

